



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica



REGIONE DEL VENETO

PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1
Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" – CUP: H11B21007650006
S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di
pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale per l'Attuazione del PNRR

AMBITO: PAUR - VIA – CONFERENZA DI SERVIZI

TAR Palermo, sez. II, 7 gennaio 2026, n. 33: provvedimento di VIA negativo e PAUR: la VIA positiva non è più presupposto vincolante del PAUR – valutazione delle posizioni prevalenti negative in conferenza di servizi: legittimo il diniego di PAUR

La vicenda all'esame riguarda un provvedimento di VIA negativo ex art. 25 del D.lgs. n. 152/2006, relativo ad un progetto per la costruzione e la gestione di una discarica per rifiuti speciali non pericolosi da realizzarsi in una cava dismessa, seguito, all'esito della prevista conferenza di servizi ex art. 27 bis, da un provvedimento di PAUR negativo.

Preliminarmente, il TAR ricorda, conformemente alla giurisprudenza in tema, che nel rendere il giudizio di VIA, l'Amministrazione esercita una amplissima discrezionalità che non si esaurisce in un mero giudizio tecnico, ma presenta profili particolarmente intensi di discrezionalità amministrativa in relazione all'apprezzamento degli interessi pubblici e privati coinvolti, con conseguente limite al sindacato del Giudice amministrativo.

La sentenza ribadisce, poi, che l'Amministrazione non è obbligata ad una specifica e analitica confutazione di tutte le osservazioni presentate dalla parte privata a seguito della comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, è sufficiente darne conto in modo sintetico, adottando una motivazione complessivamente resa a sostegno dell'atto emanato (cfr. *ex multis* Consiglio di Stato, sez. VI, 19 novembre 2024, n. 9285).

In sede di conferenza di servizi, *"per pacifica giurisprudenza, il concetto di <<prevalenza>> delle posizioni non esprime la maggioranza numerico-quantitativa, ma una misura <<qualitativa -sostanziale o di peso in rapporto all'interesse specifico*



tutelato>>, con la conseguenza che l'amministrazione precedente deve "pesare" le varie posizioni rese, bilanciando e contemperando gli interessi pubblici coinvolti nel procedimento. Secondo la giurisprudenza amministrativa, l'art. 14 *ter*, comma 7, della legge n. 241/1990 ha previsto un istituto di semplificazione procedimentale, che si basa non su un criterio maggioritario rigido, che assegna eguale valore ed importanza a tutte le volontà espresse dalle Amministrazioni coinvolte, ma su un modulo flessibile, che tiene conto delle posizioni concrete assunte dalle singole amministrazioni nell'ambito della conferenza. La regola per cui occorre tener conto delle "*posizioni prevalenti*" espresse in sede di conferenza di servizi consente di valutare in concreto, in ragione della natura degli interessi coinvolti, l'importanza dell'apporto della singola autorità e la tipologia del suo eventuale dissenso, ovviamente motivando.

A seguito della modifica introdotta con l'art. 27-*bis*, comma 7 d.lgs. 152/2006, se è vero che il giudizio di compatibilità ambientale non assume più carattere di presupposto per il rilascio del titolo autorizzativo, per cui in caso di V.I.A. negativa il PAUR, astrattamente, potrebbe non avere automaticamente contenuto negativo, tuttavia la valutazione va fatta nel caso concreto e sulla base delle diverse posizioni espresse dalle P.A. in conferenza di servizi. Nel caso esaminato dal Giudice, date le "*...prevalenti posizioni sfavorevoli espresse dagli Enti e dalle Amministrazioni competenti*", il provvedimento di PAUR negativo è da ritenersi correttamente emanato (nei limiti del potere di sindacato riservato al Giudice amministrativo).

[Consulta la sentenza](#)